

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 606)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati (Lavori pubblici),
nella seduta del 20 maggio 1964 (V. Stampato n. 1239)*

presentato dal Ministro dei lavori pubblici

(PIERACCINI)

di concerto col Ministro del bilancio

(GIOLITTI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

col Ministro dell'industria e del commercio

(MEDICI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FERRARI AGGRADI)

col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(JERVOLINO)

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(RUSSO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 maggio 1964*

Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per i lavori di qualunque natura da appaltarsi, concedersi o affidarsi, dopo l'entrata in vigore della presente legge, dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, dagli Enti locali o dagli altri Enti pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, numero 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, comprese le Amministrazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, alla determinazione dell'importo revisionale si procede secondo le norme seguenti.

Il bando d'asta, l'invito per licitazione o lo schema di contratto a trattativa privata o di cottimo fiduciario devono contenere l'indicazione delle quote di incidenza sul costo complessivo dell'opera tanto della manodopera quanto dei materiali, dei trasporti e dei noli, in modo che la loro somma raggiunga l'importo totale dell'appalto.

Le quote di incidenza sono stabilite in sede di progettazione delle opere, ricavandole dalle analisi di progetto o, in mancanza, da analisi tipo.

L'invito per l'appalto concorso deve contenere l'obbligo, per il presentatore del progetto, di indicare le quote di incidenza previste nel secondo comma. Tali quote di incidenza debbono essere confermate espressamente dall'Amministrazione.

Per i materiali, i trasporti ed i noli vengono assunti ad indici, determinandone l'incidenza, gli elementi di costo più rappresentativi secondo la natura dei lavori da eseguire, da stabilirsi per ogni contratto in numero complessivo non superiore a dieci.

Per determinare le variazioni di costo della manodopera si tiene conto delle variazioni percentuali del costo di una squadra-tipo, la cui composizione è stabilita in sede di progettazione delle opere, comprensivo di tutti gli elementi della retribuzione e di tutti gli

oneri previdenziali ed assistenziali, posti a carico dell'imprenditore dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi e contratti collettivi di lavoro.

La variazione di costo dei materiali, dei trasporti e dei noli è data dalla media ponderale, riferita ai periodi in cui si sono verificate le variazioni e alla quantità di lavori effettuati in rapporto alle rispettive incidenze, delle variazioni percentuali dei singoli elementi di costo assunti ad indici, applicata all'intera quota di incidenza dei materiali, trasporti e noli.

La variazione del costo complessivo dell'opera è rappresentata dalla somma algebrica delle variazioni, in valore assoluto, del costo della manodopera e di quelle del costo dei materiali, trasporti e noli, determinato secondo i criteri indicati ai precedenti commi.

Sull'importo revisionale al netto dell'alea si applica il ribasso o l'aumento offerto dall'aggiudicatario.

Art. 2.

La misura degli acconti per revisione dei prezzi, sia in corso d'opera che a lavori ultimati, può essere elevata fino all'85 per cento dell'ammontare dell'importo revisionale determinato a norma del precedente articolo.

L'ammontare dell'acconto è aggiunto a quello dovuto all'impresa per i lavori eseguiti, accertati in ciascun stato di avanzamento.

Art. 3.

Per i lavori di qualunque natura appaltati, concessi o affidati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, dagli Enti locali o dagli altri Enti pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, comprese le Amministrazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, la facoltà dell'Amministrazione di concedere, sia in corso di esecu-

zione che a lavori ultimati, acconti sulle somme che prevedibilmente possono spettare agli appaltatori o concessionari in dipendenza della revisione è regolata dalle norme seguenti.

Salvo conguaglio finale l'importo revisionale è determinato sulla base delle variazioni del costo della manodopera da rapportarsi alla relativa quota di incidenza sul costo dell'opera stessa.

Il Ministro per i lavori pubblici stabilisce con proprio decreto la composizione di una squadra-tipo da prendere a base per l'accertamento delle variazioni predette e le percentuali di incidenza della manodopera, distintamente per le principali categorie di lavori. Per i lavori relativi alle linee e agli impianti telegrafici e telefonici la composizione della squadra-tipo è determinata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Gli acconti sono corrisposti nella misura del 70 per cento delle somme come sopra determinate e su un ammontare complessivo di lavori che non superi l'80 per cento dell'importo dell'opera.

La misura dell'acconto è ridotta della percentuale delle variazioni in diminuzione dei prezzi correnti di mercato dei materiali, dei trasporti e dei noli.

La riduzione è stabilita dal Ministro per i lavori pubblici con proprio decreto ed ha effetto solamente per la parte dei lavori eseguiti dopo il verificarsi delle diminuzioni dei prezzi.

La misura degli acconti può essere elevata all'85 per cento dell'importo, qualora questo sia stato esattamente determinato in base all'effettiva variazione dei prezzi con il sistema analitico, ovvero in base a percentuali di variazioni ricavate con tale sistema per un precedente periodo contrattuale e risulti che nei periodi successivi i prezzi correnti di mercato non siano diminuiti.

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, è sostituito dal seguente:

« Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalle Am-

ministrazioni, dalle Aziende autonome e dagli Enti pubblici indicati nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, di cui all'articolo 1 della presente legge, ogni qualvolta siano comunque da osservare, anche per richiamo di altre disposizioni o per effetto di clausole contrattuali o di capitolato, le norme del predetto decreto, la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi prevista dal decreto medesimo è ammessa nei limiti seguenti:

a) per la parte dei lavori eseguita in data anteriore al 1° luglio 1962, quando l'Amministrazione riconosca che il costo relativo è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta;

b) per la parte dei lavori eseguita dal 1° luglio 1962 al 1° febbraio 1963, quando l'Amministrazione riconosca sussistere tale aumento o diminuzione in misura superiore al 5 per cento;

c) per la parte dei lavori eseguita dal 1° febbraio 1963, quando l'Amministrazione riconosca sussistere tale aumento o diminuzione in misura superiore al 6 per cento ».

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, è abrogato.

Art. 5.

Per le opere degli Enti locali e di ogni altro Ente pubblico non assistite da contributo dello Stato, nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, le istanze di revisione devono essere presentate, a pena di decadenza, rispettivamente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per le ipotesi previste sotto le lettere a) e b) ed entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori nella ipotesi prevista sotto la lettera c).

Art. 6.

Fino al 31 luglio 1966 è data facoltà alle Amministrazioni e alle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, agli Enti locali o ad altri Enti pubblici di disporre, dopo constatata con il relativo verbale l'ultimazione delle opere appaltate, concesse o affidate e prima del collaudo, su conforme parere dell'ingegnere capo del Genio civile o dell'Ufficio tecnico competente, la restituzione totale o parziale delle ritenute prescritte dall'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, o di altre ritenute consimili destinate a scopo di garanzia suppletiva.

La restituzione può essere subordinata alla prestazione di fidejussione rilasciata da Istituto di credito o da enti all'uopo autorizzati dalle vigenti disposizioni.

Art. 7.

Le norme della presente legge non si applicano ai lavori di competenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.